

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FORLANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM -
Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera

ONOREVOLI SENATORI. — Il fondo di dotazione dell'EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera — è stato inizialmente costituito da 25 miliardi di lire, attribuiti con legge n. 1176, del 5 novembre 1964, e successivamente aumentato di 20 miliardi con legge n. 99, del 20 febbraio 1968. All'EFIM sono state, inoltre, cedute, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 45, n. 3.000.001 di azioni della Finanziaria Ernesto Breda, con decreto ministeriale del 16 novembre 1962.

Successivamente con decreti ministeriali del 30 dicembre 1963 sono state attribuite al fondo di dotazione dell'Ente, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, numero 649, n. 22.400.000 azioni della Carbosarda e n. 50.000 quote della Energie, per un valore complessivo di 4.200 milioni di lire.

Gli investimenti del gruppo EFIM, secondo un programma stabilito nel quadro della

realizzazione delle direttive emanate dal Governo, raggiungeranno, nel 1973, un ammontare di circa 600 miliardi di lire.

Dei nuovi investimenti una percentuale di circa l'85 per cento è destinata ad iniziative localizzate nei territori della Cassa per il Mezzogiorno.

Va, inoltre, segnalato che all'EFIM è stato affidato, nel corso del 1968, il compito di riorganizzare tutto il complesso di aziende a partecipazione statale operanti nel settore della costruzione di materiale rotabile ferroviario, di cui è nota la situazione di grave crisi e per le quali è stato predisposto un organico piano di riassetto.

Un notevole impegno deriva poi all'Ente dal trasferimento delle aziende ex-FIM ancora a diretta partecipazione dello Stato, per le quali è previsto un programma di riorganizzazione, riconversione ed ammodernamento.

La realizzazione di questi programmi impone la necessità che l'EFIM sia posto finanziariamente in condizione di affrontarli e, pertanto, occorre provvedere ad un aumento del fondo di dotazione dell'Ente per un ammontare di 100 miliardi di lire.

E ciò anche al fine di assicurare una più elevata incidenza dei mezzi propri fra le fonti di copertura del fabbisogno dell'Ente, secondo le indicazioni contenute nel programma quinquennale di sviluppo economico, indicazioni che confermano la necessità di un più equilibrato rapporto, nel

campo delle imprese pubbliche, tra mezzi propri ed immobilizzazioni.

Detto aumento sarà erogato in quattro esercizi finanziari, dal 1969 al 1972, mediante conferimenti, da parte dello Stato, di lire 25 miliardi per ciascun esercizio.

Alla spesa relativa si farà fronte mediante mutui contratti dal Ministero del tesoro con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di un ricavo netto di 25 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera — è ulteriormente aumentato di lire 100 miliardi, mediante conferimenti, da parte dello Stato, di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.

Art. 2.

Per far fronte agli oneri recati dalla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1969, maggiorati degli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Mini-

stero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1970.

Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1970 al 1972 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.

Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e strettamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1969 al 1972, alle occorrenti variazioni di bilancio.